



COMUNE DI VAL BREMBILLA

NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE

**PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA
CON CONDUCENTE CON VETTURA**

INDICE

- ART. 1 Definizione del servizio di noleggio
- ART. 2 Fonti normative
- ART. 3 Numero e tipo degli autoveicoli
- ART. 4 Competenze e vigilanza del servizio
- ART. 5 Rilascio delle autorizzazioni
- ART. 6 Procedura preliminare per l'assegnazione dell'autorizzazione
- ART. 7 Contenuti del bando
- ART. 8 Requisiti generali per ottenere l'autorizzazione
- ART. 9 Impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione
- ART. 10 Ulteriori requisiti per ottenere l'autorizzazione di noleggio con conducente mediante autobus
- ART. 11 Anzianità dei mezzi
- ART. 12 Titoli di preferenza per l'assegnazione dell'autorizzazione
- ART. 13 Durata del procedimento
- ART. 14 Documenti da presentare
- ART. 15 Inizio del servizio
- ART. 16 Durata e validità dell'autorizzazione
- ART. 17 Verifica dei requisiti per il servizio di noleggio con autobus
- ART. 18 Dispositivi antinquinamento
- ART. 19 Trasporto portatori di handicap
- ART. 20 Trasferimento dell'autorizzazione e cessazione
- ART. 21 Trasferimento dell'autorizzazione in caso di morte del titolare
- ART. 22 Esercizio delle autorizzazioni
- ART. 23 Responsabilità del titolare dell'autorizzazione
- ART. 24 Sostituzione degli autoveicoli
- ART. 25 Prezzo del servizio
- ART. 26 Interruzione del servizio e diritto di pagamento
- ART. 27 Visite e verifiche
- ART. 28 Comportamento in servizio
- ART. 29 Prescrizioni di esercizio per i titolari di autorizzazione di noleggio con conducente mediante autobus
- ART. 30 Comportamento degli utenti
- ART. 31 Sanzioni
- ART. 32 Decadenza dell'autorizzazione
- ART. 33 Revoca e sospensione dell'autorizzazione
- ART. 34 Procedura per l'attuazione dei provvedimenti di decadenza, revoca e sospensione dell'autorizzazione
- ART. 35 Irrogazione delle sanzioni
- ART. 36 Entrata in vigore del Regolamento

ART. 1
DEFINIZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO

Il servizio di noleggio con conducente si svolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposta richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone:

- le autovetture
- gli autobus.

La carta di circolazione dei predetti veicoli è rilasciata in base all'autorizzazione comunale di esercizio.

E' vietato adibire gli autoveicoli da noleggio a servizi diversi da quello cui sono destinati. In particolare a servizi ad itinerari fissi e con offerta indifferenziata al pubblico, anche se sugli itinerari stessi non esistono autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati.

Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse.

E' vietata la sosta in posteggio da stazionamento su suolo pubblico, salvo apposita autorizzazione comunale rilasciabile nei casi previsti dalla Legge 15.01.92, n. 21.

ART. 2
FONTI NORMATIVE

Il servizio di noleggio con conducente, oltre che dal presente Regolamento, è disciplinato dalla normativa generale e speciale di seguito indicativamente elencata:

L.R. 31.01.87, n. 9;

D.M 17.12.87, n. 553;

D.M.. 20.12.91, n. 448;

Legge 15.01.92, n. 21;

D.Lgs. 30.04.92, n.285, e relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R 16.12.92, n. 495;

D.M. 20.04.93;

L.R. 15.04.95, n. 20;

Legge 11.08.03, n. 218;

D.M. 11.03.04.

ART. 3
NUMERO E TIPO DEGLI AUTOVEICOLI

Il Comune, attraverso i competenti organi, e tenute presenti le disposizioni emanate in materia, stabilisce il numero ed il tipo degli autoveicoli da adibirsi al servizio di noleggio da rimessa con conducente in rapporto alle esigenze locali.

ART. 4
COMPETENZE E VIGILANZA DEL SERVIZIO

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, la sorveglianza del servizio di autonoleggio da rimessa con conducente è svolta attraverso gli organi della Polizia Locale.

Gli incaricati della sorveglianza possono accedere, per le necessarie operazioni di controllo, alle autorimesse ed in qualsiasi luogo in cui si trovino i veicoli autorizzati al servizio di autonoleggio.

ART. 5
PROCEDURA DELLE AUTORIZZAZIONI

L'esercizio del servizio di autonoleggio da rimessa con conducente è subordinato al rilascio, per

ciascun mezzo, di apposita autorizzazione.

L'assegnazione dell'autorizzazione è disposta dal Responsabile del Settore Affari Generali in base alla graduatoria formata secondo le disposizioni seguenti.

La graduatoria ha la validità di un anno.

I posti d'organico che si rendessero vacanti nel corso dell'anno dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.

ART. 6

PROCEDURA PRELIMINARE PER L'ASSEGNAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

Ogniquale volta si renda necessario assegnare un'autorizzazione per ampliamento del servizio, per revoca, per decadenza o per cessazione dell'attività del precedente titolare, entro il termine di 60 giorni viene indetto apposito bando, dandone avviso con pubblico manifesto con invito agli interessati a presentare la prescritta domanda.

L'avviso deve essere pubblicato almeno trenta giorni prima del termine di scadenza fissato per la presentazione delle domande.

ART. 7

CONTENUTI DEL BANDO

Il bando di concorso dovrà obbligatoriamente contenere:

1. il numero delle autorizzazioni da assegnare;
2. l'indicazione delle caratteristiche del mezzo;
3. l'elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
4. l'indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
5. l'indicazione del termine di presentazione delle domande;
6. l'indicazione del termine per la predisposizione della graduatoria;
7. lo schema di domanda per la partecipazione al concorso.

ART. 8

REQUISITI GENERALI PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE

Chi intende ottenere l'autorizzazione per svolgere il servizio di noleggio da rimessa con conducente deve presentare domanda in competente bollo al Comune.

Nella domanda, che dovrà contenere le complete generalità del richiedente, il numero di codice fiscale, l'indicazione della cittadinanza e delle caratteristiche dell'autoveicolo che si intende adibire al servizio, dovrà essere dichiarato il possesso dei requisiti richiesti:

- 1- capacità finanziaria, certificata da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un valore corrispondente al prezzo di listino dell'automezzo aumentato del 50%;
- 2- iscrizione alla C.C.I.A.A. Per l'attività di trasporto o all'Albo delle Imprese Artigiane;
- 3- residenza, sede legale se trattasi di persona giuridica, a Val Brembilla o in uno dei comuni limitrofi (intendendosi per Comuni limitrofi Brembilla - Blello - Corna Imagna - Fuipiano Imagna - Taleggio - San Pellegrino Terme e San Giovanni Bianco);
- 4- gli estremi di iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi non di linea, ai sensi dell'art. 6 della Legge 21/92;
- 5- il possesso di adeguato organico di personale per la gestione del servizio;
- 6- disponibilità di personale abilitato all'espletamento del servizio, con l'obbligo di comunicare al Comune ogni successiva variazione;
- 7- assenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art. 9 del presente Regolamento;
- 8- non aver trasferito, negli ultimi 5 anni, analoga autorizzazione di noleggio con conducente.

Nella domanda dovranno essere altresì formulate le seguenti dichiarazioni:

- a) impegno ad attrezzare sul territorio comunale, prima del rilascio dell'autorizzazione, idoneo

locale o spazio adibito a rimessa presso il quale i veicoli stazioneranno a disposizione dell'utenza, e atto a consentire il ricovero dei mezzi e la loro ordinaria manutenzione, con l'obbligo di comunicare al Comune ogni eventuale successiva variazione;

b) di non essere affetto da malattia contagiosa o altra malattia che impedisca o sia pregiudizievole per l'esercizio del servizio;

c) di essere in possesso del titolo di studio minimo previsto della legge,

Il richiedente che ritiene di vantare uno o più titoli preferenziali per l'assegnazione dell'autorizzazione è tenuto a dichiararli all'atto della presentazione della domanda e ad esibire la relativa documentazione a richiesta dell'Amministrazione Comunale.

ART. 9

IMPEDIMENTI SOGGETTIVI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di autonoleggio con conducente non può essere rilasciata a chi:

a) sia incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un' arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del C.P.,

b) sia incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27.12.56, n. 1423, 31.05.65, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, 12.10.82, n. 726;

c) sia stato dichiarato fallito e non sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 142 e seguenti del R.D. 16.03.42, n. 267;

d) sia incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri comuni;

e) sia incorso in condanne passate in giudicato per non aver rispettato i contratti collettivi di lavoro, le leggi previdenziali e fiscali, senza che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del C.P.;

f) sia incorso, in tre o più casi, in sanzioni amministrative definitive, con riferimento all'effettuazione di servizi di trasporto.

ART. 10

ULTERIORI REQUISITI PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOBUS

Coloro che intendono ottenere l'autorizzazione di autonoleggio con autobus, oltre ai requisiti di cui agli artt. 8 e 9, devono fornire idonea documentazione o dichiarazione relativamente al possesso dei requisiti di cui all'art. 4 e seguenti del D.M. 448 del 20.12.1991 e riguardanti:

A. idoneità morale;

B. idoneità finanziaria;

C. idoneità professionale.

A. Idoneità morale

Non risponde al requisito dell'idoneità morale chi:

- abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
- abbia riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio;
- abbia riportato condanna irrevocabile per i reati puniti a norma degli artt. 3 e 4 della Legge 20.02.57, n.75;
- abbia in corso procedura di fallimento o sia stato soggetto a procedura fallimentare;
- risulti sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste

dalla vigente normativa.

In tutti i casi precedenti il requisito continua a non essere soddisfatto fin tanto che non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.

Il requisito dell'idoneità morale viene meno quando:

- apposite disposizioni di legge lo prevedono;
- nei casi di cui al primo comma;
- agli interessati siano state inflitte, in via definitiva, sanzioni per infrazioni gravi e ripetute alle regolamentazioni riguardanti le condizioni di retribuzione e di lavoro della professione o l'attività di trasporto ed in particolare le norme relative al periodo di guida e di riposo dei conducenti, ai pesi e dimensioni dei veicoli, alla sicurezza stradale e dei veicoli.

Il predetto requisito deve essere posseduto dal titolare dell'impresa individuale o, quando si tratta di società, da tutti i soci per la società in nome collettivo, dai soci accomandatari per le società in accomandata semplice o per azioni, dagli amministratori per ogni altro tipo di società.

Quando all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede sia proposto un institore od un direttore anche da quest'ultimo.

Il requisito dell'idoneità morale, deve essere inoltre posseduto da tutte le persone che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva.

Il possesso del requisito morale è dimostrato mediante apposita documentazione o dichiarazione attestante:

- 1- la posizione presso il Casellario Giudiziale;
- 2- la mancanza di procedure fallimentari, di concordato preventivo o di amministrazione controllata;
- 3- l'insussistenza di provvedimenti esecutivi di una delle misure previste dall'art. 3 della Legge 27.12.56, n. 1423.

B. Idoneità finanziaria

L'idoneità finanziaria consiste nella disponibilità di risorse finanziarie necessarie ad assicurare il corretto avviamento e la buona gestione dell'impresa.

Ai fini dell'accertamento dell'idoneità finanziaria il Comune considera: i conti annuali dell'impresa, i fondi disponibili, comprese le liquidità bancarie e le possibilità di scoperti e prestiti, tutti gli attivi, comprese le proprietà disponibili come garanzia per l'impresa, i costi, compreso il prezzo di acquisto o i pagamenti iniziali per veicoli, edifici, impianti ed installazioni, nonché il capitale di esercizio.

In alternativa agli accertamenti di cui al comma precedente si considera prova sufficiente la presentazione di fidejussione bancaria, polizza assicurativa o certificazione di capacità finanziaria rilasciata da Istituto di Credito, ovvero da una società finanziaria con capitale sociale non inferiore a € 2.582.285,00 per un valore corrispondente al prezzo di listino, aumentato del 50%, di un autobus nuovo da noleggio di dodici metri, secondo lo schema allegato A) al D.M. 20.12.1991, n. 448.

Il possesso del requisito è dimostrato mediante la presentazione dei documenti di cui ai precedenti commi 2 o 3.

C. Idoneità professionale

Il requisito dell'idoneità professionale è soddisfatto qualora gli interessati dimostrino di possedere l'attestato di idoneità professionale per l'attività di trasporto di impresa operante nel settore dei trasporti di viaggiatori su strada.

Il requisito deve essere posseduto:

- qualora trattasi di impresa individuale dal titolare o dalla/e persona/e da lui designate che dirigono l'attività di trasporto dell'azienda in maniera permanente ed effettiva. La/e persona/e designata/e dovranno risultare regolarmente inserite nella struttura dell'impresa di autotrasporto in qualità di amministratore, dipendente o collaboratore familiare.
- In tutti i casi di impresa diversa da quella individuale, dalla/e persona/e che dirigono l'

attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva.

L'attestato di idoneità professionale è rilasciato dall'Ufficio della Motorizzazione Civile del capoluogo di Regione nella cui circoscrizione gli interessati risultino residenti.

Il requisito di idoneità professionale è dimostrato mediante esibizione di copia o apposita dichiarazione comprovante il possesso dell'attestato di cui agli artt. 6 e 7 del D.M. 448/91.

ART. 11 ANZIANITA' DEI MEZZI

Gli autobus da destinare ai servizi di noleggio non dovranno avere un'anzianità superiore ai 15 anni dalla data della prima immatricolazione.

ART. 12 TITOLI DI PREFERENZA PER L'ASSEGNAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

Al fine del rilascio dell'autorizzazione comunale di esercizio per il servizio di noleggio da rimessa con conducente costituisce titolo preferenziale:

A. per le autovetture:

1. l'essere in possesso di altra licenza da noleggio con conducente (con autovetture o autobus) dello stesso Comune da almeno 4 anni o di altro comune della Provincia di Bergamo da almeno 8 anni;
2. l'essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente, per il periodo di almeno sei mesi;
3. essere concessionari di pubblico servizio di trasporto di persone;
4. essere residente nel Comune di Val Brembilla da almeno 2 (due) anni;

B. per gli autobus:

1. titolari di autorizzazioni di noleggio di autobus con conducente che intendono ampliare il parco;
2. cooperative o consorzi di imprese del settore;
3. concessionari di pubblico servizio di trasporto di persone;

In mancanza delle condizioni di cui sopra, la preferenza spetta al richiedente che abbia maggiore anzianità di effettivo servizio esperto nel trasporto.

In caso ulteriore parità si procederà con il sorteggio.

I titoli verranno valutati in rapporto alla maggiore durata delle rispettive attività e qualifiche.

ART. 13 DURATA DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di autonoleggio deve concludersi entro il termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande quale previsto nel bando.

ART. 14 DOCUMENTI DA PRESENTARE

Il richiedente una volta dichiarato assegnatario dell'autorizzazione deve presentare entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di assegnazione, sotto pena di decadenza:

- la documentazione della proprietà di un autoveicolo idoneo all'espletamento del servizio di noleggio da rimessa con conducente anche sotto forma di leasing;
- la dimostrazione di aver contratto assicurazioni in forma e misura adeguata ai rischi derivanti da responsabilità civile per le cose e per le persone trasportate o investite;

Nei casi consentiti, gli interessati possono ricorrere alla forma dell'autocertificazione, fatti salvi gli accertamenti d' ufficio da parte dell'Amministrazione Comunale.

ART. 15 INIZIO DEL SERVIZIO

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, sotto pena di decadenza, di iniziare il servizio non oltre tre mesi dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga di altri tre mesi da concedersi per comprovate esigenze.

I titolari di autorizzazione da noleggio mediante autobus devono presentare, entro il termine di 90 giorni dall'inizio dell'attività, la documentazione prevista all'art. 16, comma 6, del D.M. 448/91* pena la decadenza dell'autorizzazione.

L'autorizzazione comunale deve essere restituita al cessare per qualunque causa, dell'attività, fatti salvi i casi di cui gli articoli successivi.

ART. 16 DURATA E VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione comunale di esercizio è rilasciata senza limitazioni di tempo e dovrà essere vidimata annualmente.

La domanda di vidimazione dovrà contenere la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui agli artt. 8, 9, e 10 ed essere presentata non oltre il 31 dicembre di ogni anno, corredata dall'autorizzazione.

All'atto della presentazione della domanda il titolare dovrà esibire la carta di circolazione, il foglio complementare o certificato di proprietà ed il certificato di assicurazione.

ART. 17 VERIFICA DEI REQUISITI PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOBUS

Allo scadere di ciascun quinquennio dalla data del rilascio del titolo abilitativo all'autotrasporto di viaggiatori il Comune provvede d' ufficio ad una verifica dei requisiti in base ai quali l' impresa ha acceduto alla professione di trasportatore, ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.M. 448/91.

La verifica quinquennale non comporta mai la ripetizione dell'esame di idoneità professionale.

ART. 18 DISPOSITIVI ANTINQUINAMENTO

I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente dovranno rispettare le normative vigenti sulle emissioni inquinanti.

E' fatto obbligo di sottoporre gli autoveicoli adibiti a servizio da noleggio, nei casi previsti, al controllo dei gas di scarico di cui alla L.R. 16.12.91, n. 36.

* Art. 16, comma, del D.M. 448/91

Le predette imprese debbono, inoltre, entro novanta giorni dall'inizio delle attività, presentare i seguenti documenti:

- a) certificato in carta semplice di avvenuta denuncia del personale dipendente agli enti assicuratori della previdenza sociale, della assistenza malattia e dell'assistenza infortuni sul lavoro, dal quale risulti il numero di posizione del contribuente; in luogo del suddetto certificato è ammessa la presentazione di qualunque altro documento in carta semplice, rilasciato dagli enti assicuratori, presentato in originale o in copia autentica, dal quale risulti l' avvenuta denuncia del personale e il numero di posizione del contribuente;
- b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti il numero dei dipendenti dell'impresa, con l'indicazione della suddivisione fra impiegati e operai, e che l'impresa è in regola con le relative contribuzioni.

ART. 19
TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP

Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap.

Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità di handicap è effettuato gratuitamente.

ART. 20
TRASFERIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE E CESSAZIONE

Il trasferimento dell'autorizzazione di autonoleggio è disposto dal Responsabile del Settore Affari Generali su richiesta del titolare, o persona dallo stesso designata purché iscritta nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 21/1992 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:

- 1- abbia raggiunto il 60° anno di età;
- 2- sia titolare di autorizzazione da 5 anni;
- 3- sia diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

L'autorizzazione non può essere trasferita in favore di colui che abbia trasferito altra autorizzazione negli ultimi cinque anni.

Nel caso di cessazione dell'attività l'autorizzazione dovrà essere restituita al Comune.

ART. 21
TRASFERIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE IN CASO DI MORTE DEL TITOLARE

In caso di morte del titolare l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, che ne faccia domanda entro il termine di novanta giorni dalla data del decesso.

Il trasferimento, inoltre, potrà essere autorizzato a favore di altra persona designata dagli eredi, in possesso dei requisiti prescritti, entro il termine di due anni dal decesso.

L'autorizzazione non può essere trasferita in favore di colui che abbia trasferito altra autorizzazione negli ultimi cinque anni.

Per il servizio di noleggio con autobus, ai sensi dell'art. 18 del D.M. 20.12.91, n. 448, qualora col decesso del titolare dell'impresa individuale, l'impresa stessa risulti priva di un gestore munito dell'idoneità professionale, è consentito l'esercizio provvisorio da parte degli eredi, per la durata di un anno. L'esercizio provvisorio può essere prorogato di sei mesi, per gravi e comprovati motivi. Alla scadenza dell'esercizio provvisorio l'impresa dovrà risultare munita del titolo di idoneità professionale, in uno dei modi previsti dall'art. 8 del D.M. 20.12.1991,

n.448. La stessa regola si applica all'esercizio provvisorio del legale rappresentante del titolare incapace fisicamente o giuridicamente. Nel caso di decesso o sopravvenuta incapacità del dirigente, munito del titolo di idoneità professionale, dell'impresa persona giuridica, le relative funzioni possono essere assunte provvisoriamente da un dirigente sprovvisto del titolo, per la durata di un anno. Il termine può essere prorogato di sei mesi, per gravi e comprovati motivi. Nei casi di cui ai commi precedenti, l'esercizio dell'impresa o le funzioni dirigenziali possono essere assunti a titolo definitivo da una persona che, pur non avendo il titolo di idoneità professionale, abbia svolto effettivamente funzioni di gestione o dirigenziali nella stessa azienda, per almeno cinque anni. Non è ammessa deroga al requisito dell'idoneità morale, neppure nel caso di gestione ad esercizio provvisorio.

ART. 22
ESERCIZIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Al titolare dell'autorizzazione, che non conduca personalmente il proprio veicolo, è consentito di avvalersi delle prestazioni di conducenti in possesso dei prescritti requisiti.

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto alla scrupolosa osservanza delle norme legislative dei contratti collettivi, degli accordi sindacali che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro, l'igiene e la sicurezza del lavoro, la prevenzione degli infortuni ed il trattamento previdenziale della categoria dei lavoratori addetti alla conduzione di autoveicoli in servizio di noleggio da rimessa. Parimenti è consentito avvalersi della collaborazione di familiari, purché iscritti nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della L. 21/92, ai sensi dell'art. 230-bis del codice civile.

ART. 23
RESPONSABILITA' DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivati, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o connessione al rilascio ed all'esercizio dell'autorizzazione sono imputabili esclusivamente ed interamente al titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune concedente.

ART. 24
SOSTITUZIONE DEGLI AUTOVEICOLI

Non sono consentite sostituzioni di autoveicoli senza l'autorizzazione del Responsabile del Settore Affari Generali, previa verifica di cui al primo comma dell'art. 27 del presente Regolamento.

ART. 25
PREZZO DEL SERVIZIO

Il prezzo del servizio è quello che risulta direttamente convenuto tra l'esercente del servizio e l'utente, nel rispetto dei criteri fissati dalle norme vigenti e dal Ministero dei Trasporti ai sensi dell'art. 13 della L. 21/92.

Il servizio di noleggio opera senza limiti territoriali e la prestazione non è obbligatoria.

ART. 26
INTERRUZIONE DEL SERVIZIO E DIRITTO DI PAGAMENTO

Qualora, per avaria dell'autoveicolo o per altri casi di forza maggiore, la corsa debba essere sospesa, i passeggeri hanno diritto di abbandonarlo pagando solo l'importo corrispondente al percorso segnato dal contachilometri o la quota proporzionale a quella convenuta.

In caso di contestazione, la somma richiesta dal conducente viene a questi versata a titolo di deposito, previo rilascio di regolare ricevuta in attesa di decisione da adottarsi da parte del competente ufficio comunale.

In ogni caso il conducente ha l'obbligo di adoperarsi affinché il servizio abbia completa esecuzione avvalendosi, se necessario, anche di diverso autoveicolo.

Quando i passeggeri, nel luogo di arrivo, intendono disporre ulteriormente del veicolo noleggiato, il conducente se accede alla richiesta concorda la somma da pagarsi per il tempo di attesa.

Quando il passeggero abbandona per qualsiasi ragione ed anche temporaneamente il veicolo prima di giungere a destinazione, è tenuto a versare anticipatamente al conducente la somma pattuita per l'intero percorso.

ART. 27
VISITE E VERIFICHE

Gli autoveicoli destinati al servizio di autonoleggio sono sottoposti prima della ammissione in servizio a verifica.

Il Responsabile del Settore Affari Generali dispone tutte le volte se ne ravvisi la necessità, le verifiche sull'idoneità dei mezzi in servizio tramite la Polizia Locale.

Le verifiche sono finalizzate ad accertare se il veicolo risponda alle volute condizioni relativamente al tipo ed alle caratteristiche stabilite dal Comune, escluso ogni accertamento di carattere tecnico. Ogniqualvolta si ritenga che un veicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenere la carta di circolazione si dovrà provvedere alla segnalazione all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile.

Ove invece l'autoveicolo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro il titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere, nel termine che sarà fissato caso per caso, alla messa in efficienza o alla sostituzione del medesimo.

ART. 28
COMPORAMENTO IN SERVIZIO

Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore, ai suoi collaboratori o dipendenti:

A. è imposto l'obbligo di :

1. comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere sempre un atteggiamento decoroso;
2. conservare nell'autoveicolo l'autorizzazione d'esercizio, in originale o copia autenticata, ed esibirla ad ogni richiesta degli Agenti incaricati della sorveglianza;
3. mantenere il veicolo in costante stato di pulizia e decoro;
4. presentarsi regolarmente alle verifiche di cui al precedente articolo 27 e di attenersi alle prescrizioni del Comune a seguito delle verifiche stesse;
5. mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo ed in particolare curare che il contachilometri funzioni regolarmente;
6. compiere i servizi che siano richiesti dagli Agenti della forza pubblica, nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;
7. visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno dell'autoveicolo e nel caso si reperisca un oggetto dimenticato dall'utente provvedere al più presto al deposito dello stesso presso l'Ufficio di Polizia Locale, al fine di agevolare la restituzione al proprietario;
8. tenere a bordo del mezzo il presente Regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse.

B. è fatto di divieto di:

1. procurarsi il noleggio con stabilità e continuità nell'ambito di un Comune diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione di servizio;
2. esercitare servizi e itinerari fissi con orari e tariffe prestabilite e offerta indifferenziata anche se sugli itinerari stessi non esistono autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;
3. far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;
4. negare il trasporto per un numero di persone compreso nel limite massimo dei posti risultante dalla carta di circolazione;
5. portare animali propri nell'autoveicolo;
6. deviare, di loro iniziativa, dal cammino più breve per recarsi nel luogo richiesto;
7. chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella pattuita, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni all'autoveicolo;
8. fermare l'autoveicolo, interrompere il servizio, salvo richiesta dei passeggeri o casi di

- accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
9. rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.

ART. 29

PRESCRIZIONI DI ESERCIZIO PER I TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOBUS

Il titolare di autorizzazione di noleggio con conducente mediante autobus è tenuto, durante l'effettuazione dei singoli viaggi, a conservare a bordo dell'autobus la seguente documentazione:

- A. dichiarazione del titolare o del legale rappresentante dell'azienda, attestante il rapporto di lavoro intercorrente con l'autista, e dalla quale risultino altresì gli estremi della registrazione a libro matricola e il rispetto del contratto collettivo di categoria;
- B. foglio di viaggio, progressivamente numerato e sottoscritto, recante la seguente dicitura: “per questo servizio verrà emessa regolare fattura con indicazione della data e del numero del presente foglio di viaggio” ed indicante: il committente, il percorso, la data di effettuazione del servizio, le generalità del conducente, il numero di telaio e il numero di targa di bus. Il foglio di viaggio dovrà riguardare ogni singolo servizio erogato e dimostrare il rispetto delle tariffe minime. I fogli di viaggio dovranno essere conservati in azienda per almeno un anno.

ART. 30

COMPORAMENTO DEGLI UTENTI

Agli utenti del servizio è vietato:

1. fumare in vettura;
2. gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
3. pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
4. pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della Strada .

ART. 31

SANZIONI

Salvo diversa previsione legislativa, le violazioni alle norme del presente Regolamento sono così punite:

- A. con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, esclusi i casi di decadenza di cui al successivo art. 32.
Ai sensi della legge 24.11.1981, n. 689, è ammesso il pagamento in misura ridotta se effettuato entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale di accertamento.
- B. con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

ART. 32

DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione comunale di esercizio viene a decadere:

1. per mancata presentazione, entro il termine di sessanta giorni, della documentazione prevista all'art. 14 del presente Regolamento;
2. per mancato inizio del servizio entro i tre mesi dal rilascio dell'autorizzazione (sei mesi in caso di proroga);
3. per esplicita dichiarazione del titolare di rinunciare all'autorizzazione;
4. per morte del titolare dell'autorizzazione quando gli eredi non abbiano iniziato il servizio o

non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini di cui all'art. 21 del presente Regolamento;

5. per alienazione del mezzo, senza che lo stesso sia stato sostituito nei 180 giorni consecutivi;
6. per ingiustificata sospensione del servizio per un periodo superiore ai sei mesi;
7. per mancata presentazione, entro il termine di 90 giorni, della documentazione prevista all'art. 15 comma 2;
8. a seguito dell'irrogazione di tre provvedimenti sanzionatori di sospensione dell'autorizzazione nell'arco di un quinquennio, di cui all'art. 3 della L. 15.1.1992, n. 21.

La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 33

REVOCA E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

Revoca

L'autorizzazione comunale di esercizio viene revocata:

- a. quando venga a mancare nel titolare qualcuno dei requisiti prescritti per l'esercizio (artt. 8, 9 e 10 del presente Regolamento);
- b. quando il titolare contravvenga agli obblighi di cui agli artt. 28 e 29, previa diffida scritta;
- c. per la reiterata inosservanza dell'obbligo di comunicare al comune ogni variazione del personale abilitato al servizio;
- d. quando l'autoveicolo non risulti mantenuto nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso, nonostante i richiami e le diffide;
- e. in caso di recidiva per mancato rispetto delle tariffe, per abusiva regolazione e manomissione del contachilometri, qualora ricorra la responsabilità del titolare;
- f. quando consti che il conducente non sia più in possesso della prescritta patente di guida o comunque sia stato disposto dall'Autorità competente il ritiro di tale patente;
- g. quando il titolare, nel periodo di due anni, sia stato punito per due volte per aver adibito il veicolo a servizi diversi da quelli per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione;
- h. quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.

Sospensione

La violazione delle prescrizioni di cui all'art. 3 della Legge Regionale 15.04.95, n. 20*, salvo le deroghe previste dall'art. 11 della Legge 15.01.1992, n. 21, comporta la sanzione amministrativa della sospensione da uno a novanta giorni dell'autorizzazione.

L'autorizzazione, inoltre, è sospesa per un periodo massimo di sei mesi:

- a. per violazione di norme del Codice della Strada nel caso in cui siano derivati danni ai passeggeri trasportati,
- b. se l'attività di conducente viene esercitata da altri che non sia il titolare, salvo quanto disposto dall'art. 22;
- c. per violazione delle norme che regolano il trasporto dei portatori di handicap di cui all'art. 19 del presente Regolamento;

* Art.3 della Legge Regionale 15.04.95, n. 20

Il servizio di autonoleggio con conducente deve essere effettuato secondo i seguenti criteri:

- a) obbligo di disponibilità di una rimessa presso la quale i veicoli stazionano a disposizione dell'utenza nell'ambito dell'area comunale o dell'area sovracomunale definita con accordi di programma tra gli enti locali interessati ove sia compreso il comune che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente;
- b) divieto di sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico, salvo quanto disposto dalla legge n. 21/92;
- c) divieto di procurarsi utenza al di fuori della rimessa di cui alla lett. a) o al di fuori della sede del vettore, salvo quanto disposto dalla legge n. 21/92.

d. per violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria;

e. quando il titolare per due volte, qualunque sia il periodo di tempo, sia stato punito in base al presente Regolamento per infrazioni per le quali non è prevista la revoca dell'autorizzazione.

Le suddette sanzioni si applicano anche per le infrazioni commesse dai conducenti, alle dipendenze dei titolari, quando esse derivino da mancata o deficiente sorveglianza di questi ultimi.

Il provvedimento di revoca o di sospensione dell'autorizzazione comunale di esercizio viene adottato dal Responsabile del Settore Affari Generali.

La revoca o sospensione viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 34

PROCEDURA PER L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI DECADENZA, REVOCA E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

I provvedimenti di decadenza, revoca e sospensione previsti dal presente Regolamento saranno adottati, con avviso notificato appositamente all'interessato, previa contestazione delle circostanze di fatto o di diritto che danno luogo al provvedimento e contestuale assegnazione del termine di trenta giorni per far pervenire scritti o memorie difensivi o per regolarizzare la posizione.

ART. 35

IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

Le sanzioni previste dal presente Regolamento devono essere irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, di quanto previsto dalla Legge 24.11.81, n. 689 e successive modificazioni.

ART. 36

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.